This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 687 166

CENNI SULLA CAUSA FRA IL CONSORZIO MUSONI-VANDURA ED IL CONSORZIO DESE

1894

HARVARD
LAW
LIBRARY

S ITA 974 CEN

Digitized by Google

Digitized by Google

UCCHINI

CENNI SULLA CAUSA

FRA IL

CONSORZIO MUSONI - VANDURA

ED IL

CONSORZIO DESE

CAMPOSAMPIERO
Tipografia e Cartoleria Vincenzo Frasson
1894.

S
ITA
914
CEN

Digitized by Google

DEC 20 1930

Digitized by Google

CENNI SULLA CAUSA FRA IL CONSORZIO MUSONI - VANDURA

ED IL

CONSORZIO DESE

Il Consorzio fluviale Musoni - Vandura confina a nord - est del suo comprensorio per la breve estesa di metri 3100 col fiumicello Marzenego del quale ha in manutenzione la sponda destra. *Quella a sinistra non è soggetta ad alcun consorzio ed è conservata con ripari parziali e saltuari a solo talento dei privati frontisti.*

Dopo il percorso di metri 3100, il detto Canale Marzenego tanto a destra che a sinistra entra nella giurisdizione del limitrofo Consorzio Dese. Sul finire del 1879 il Consorzio Musoni - Vandura per difendere i fondi del suo territorio dagli straripamenti del fiumicello ne rialzava e robustava l'argine destro di cui, come si disse, aveva la manutenzione. Quale fosse l'entità dei lavori si può desumere dal fatto che la spesa si ridusse a L. 586: tutto si limitò ad un rialzo in coronella oscillante fra i 15 e 20 centimetri. Nulla di meno quest'opera di sì lieve importarza trovava opposizione per parte del Consorzio Dese il quale ricorreva in sede amministrativa, perchè l'acqua del Marzenego impedita d'espandersi nei fondi del Consorzio Musoni - Vandura andava ad ingrossare il corso inferiore del canale.

Il Ministero dei Lavori Pubblici dava pienamente ragione al Consorzio Musoni - Vandura, riconosceva in esso tutto il diritto di difendersi e col suo Decreto 13 Aprile 1880 N. 24367 - 1689 approvava e legittimava l'opera eseguita.

Contro questa decisione il Consorzio Dese ricorreva al Consiglio di Stato, ma il decreto Reale del 24 Marzo 1881 respingeva il suo ricorso e confermava interamente il Ministeriale.

Esaurito ogni mezzo amministrativo il Consorzio Dese citava in giudizio civile il Consorzio Musoni - Vandura, ma in prima istanza fu egualmente sfortunato poichè il Tribunale Civile - Correzionale di Padova colla sua sentenza 24 febbraio 1884 respingeva la sua domanda e lo condannava inoltre nelle spese.

Digitized by Google

Allora il Consorzio Dese adì l'appello e a provare il preteso danno risentito propose una perizia che fu opposta dal Consorzio Musoni-Vandura il quale sosteneva *l'incompetenza del potere giudiziario a conoscere e sentenziare sopra questioni già risolte in via amministrativa (art. 124 della legge sui Lavori Pubblici).* Il Consorzio Musoni-Vandura, società legalmente costituita a scopo di pubblica utilità, rialzando l'argine del fiumicello in sua manutenzione eseguiva un'opera di carattere pubblico che stava non solo nei limiti del suo diritto ma nella sfera delle sue attribuzioni e del suo dovere (articolo 96 della detta legge:) l'autorità amministrativa, *sola competente* a riconoscere la dannosità dell' opera ne aveva invece e replicatamente riconosciuta l' innocuità e ne aveva legittimata la conservazione, per cui sembrava che la questione dovesse essere già risolta e che sulla stessa non si potesse nemmeno discutere in giudizio.

Se nonchè contro ogni previsione le Sezioni unite della Cassazione Romana, presso alla quale veniva sollevato il conflitto di giurisdizione, *con sentenza 31 Dicembre 1888* ammisero invece la competenza del potere civile e la Corte di Appello di Venezia pronunciando quindi in merito della causa, ammetteva in parte la perizia proposta dal Consorzio Dese ch' esso esponeva in Lire 57.000 e che venivano ridotte a Lire 18.000 al pagamento delle quali condannava il Consorzio Musoni-Vandura.

Eccoci dinanzi ad un fatto abbastanza strano che viene a turbare tutti i principi che determinarono fino ad ora e abbastanza chiaramente le attribuzioni rispettive dei due poteri, amministrativo e giudiziario.

Conveniva ricercare le ragioni per cui la Suprema Corte era stata indotta ad ammettere la competenza del potere civile in una questione strettamente amministrativa e queste si ebbero dall' esame della sentenza.

Le disposizioni dell'articolo 124 della Legge sui Lavori Pubblici sottraggono alla competenza del giudice ordinario il sindacato sulle opere eseguite da un ente morale, riconosciute dall' Autorità amministrativa, nonchè la conoscenza del danno quando l'opera da cui dipende fu dalla stessa autorità riconosciuta innocua. Non così per le opere eseguite per *una privata proprietà* e che ledono i *diritti d'altro privato.* Su questo campo fu appunto trasportata la questione.

Il Consorzio Dese tentò arditamente la via e mise innanzi un vero e proprio diritto civile nascente da proprietà anzichè un interesse puramente consorziale. L' equivoco non venne subito avvertito dal Consorzio Musoni-Vandura e cio spiega come avendo le prime funzioni determinata la confusione nei concetti e non avendo il ricorso richiamata l'attenzione della Corte regolatrice al vero punto, ch'era il solo decisivo, il ricorso stesso doveva fatalmente essere rigettato.

Non era possibile infatti parlare di proprietà privata, di opera privata, come accenna la sentenza, in rapporto a due Consorzi entrambi formati e costituiti

Digitized by Google

per interessi pubblici come sono i consorzi di difesa. Di fronte al Consorzio Musoni-Vandura, il Consorzio Dese non era un privato, nè poteva accampare diritti privati non avendo alcuna proprietà su cui esercitarli. Di danno privato perciò non era affatto questione che solo può farsi, come osserva il Bosio, in *punto di proprietà* o *d'indennizzo per occupazione o guasto di fondi in causa delle opere eseguite.* Ma nessun Consorzio è proprietario dei fondi compresi nel suo territorio ed ogni Consorzio perch'è un ente morale formante una persona, giusta l'articolo 2 del Codice Civile, è necessariamente distinto e inconfondibile coi singoli proprietari. Il Consorzio Dese, non essendo nella sua specialità proprietario di nessun fondo non poteva sollevare nessuna questione in punto di proprietà o per indenizzo di danni e guasti su fondi che non possiede. Esso lamentava soltanto il danno che pretendeva di risentire da un'opera eseguita superiormente al suo comprensorio, che il Consorzio superiore non solo poteva ma doveva eseguire per gli obblighi della sua istituzione: quest'opera era stata dall'autorità amministrativa non solo approvata ma riconosciuta innocua, per cui la questione doveva sfuggire alla competenza e al sindacato del potere giudiziario.

Se nonchè la Corte d'Appello di Venezia, alla quale era stato deferito il giudizio in merito della causa, non si preoccupava punto di queste ragioni, ma veniva anzi a stabilire un principio affatto nuovo, e, per queste provincie in cui si stende tanto vantaggiosa l'azione dei Consorzi, affatto strano e dannoso ai maggiori interessi. Nella sua sentenza del 4 Gennaio 1894 questa Corte dichiarava: « *che i Consorzi di difesa, quantunque nel loro numero infinito (?) concorrono* « *anch'essi allo sviluppo della economia nazionale, non avendo ad unico, di-* « *retto scopo il vantaggio delle generalità dei cittadini, ma invece il vantag-* « *gio dei singoli consoci, non sono che semplici enti privati, nè possono sfug-* « *gire alle leggi comuni solo perchè le opere fatte nel proprio interesse giovino* « *indirettamente anche al pubblico.* Di quì l'appello stesso traeva la conclusione » *che se pur l'opera si fosse dall'Autorità amministrativa creduta innocua, ciò* « *debba intendersi riguardo al solo interesse pubblico e non riguardo al privato.*

Non si intende veramente di qual danno privato si parli se questo come fu detto più sopra manca completamente; non si sa come il concetto dell'*infinito* possa estendersi al numero dei Consorzi così bene conosciuti e determinati: si ignora quale istituzione corrisponda, secondo la Corte giudicante, al criterio di vantaggio per l'assoluta generalità di cittadini; non si comprende come un'opera dichiarata innocua dalla sola autorità competente in materia, possa quindi esser dichiarata dannosa da un'altra autorità, ciò che porterebbe alla conseguenza che l'una verrebbe a impedire quanto l'altra non solo consente, ma in molte circostanze, com'è appunto dei Consorzi, esige e reclama. Tutto ciò si ignora, ma quello che sopra tutto sorprende è la nuova qualifica data ai Consorzi *di enti puramente privati.* Per dirli tali, conviene ammettere che non si conoscono affatto.

Digitized by Google

Istituiti dalla provvida vigilanza della Repubblica di Venezia, ne fu r conosciuta e confermata l'utilità colla legge italica del 20 Aprile 1804, che n determinava i circondari; col decreto 6 Maggio 1806 venivano meglio orga nizzati sotto la tutela dell'autorità politica e n'erano precisate le attribuzioni il Governo austriaco li sanciva e regolava colla deliberazione aulica del Agosto 1836 e col Decreto del Governo Veneto 30 Giugno 1838; finalmen la legge nostra del 20 Marzo 1865 conservava i Consorzi esistenti, e dispone va che continuassero a procedere colle norme della loro istituzione *tanto ne la esecuzione quanto nella manutenzione delle opere* (articolo 116); nel lor interno organismo come nell'esercizio delle loro facoltà li tenne soggetti a placito del Governo (articoli 118, 120) e ratificò per essi il supremo privile gio, del vero e proprio diritto dell'impero, quello d'imporre il contributo e di esigerlo colle forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.

Se si metta a confronto l'art. 91 della legge sui Lavori Pubblici « *al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche* » colle suc cessive disposizioni riguardanti la costituzione dei Consorzi e le opere agli stessi riservate, talmente stretto v'è il nesso da dover ritenere il Consorzio come una emanazione dello stesso Governo, come una istituzione che concorre con esso per provvedere al bene della nazione. Il Consorzio è una società composta bensì di privati, come lo sono provincie e comuni, ma di pubblico vantaggio è lo scopo a cui tende, e pubbliche sono le opere a cui provvede perchè provengono dalla autorità amministrativa dello Stato, che ne delega ad esso l'esecuzione. E quasi a meglio spiegare questo concetto concorre l'ag giunta portata all'articolo 124 della Legge sui Lavori Pubblici da quella del 30 Marzo 1893, che estende le sue disposizioni non soltanto alle opere essen zialmente pubbliche nel senso più ristretto, ma anche a quelle che rivestono semplicemente *un carattere pubblico,* come nell'ipotesi piú inammissibile, sarebbero quelle dei Consorzi.

E fa maggiore meraviglia ancora che questi argomenti siano stati scon fessati da quella stessa Corte d'Appello di Venezia che in un'altra causa dello stesso Consorzio, dove forse c'era più campo per discutere di danno privato, colla sua sentenza 8 Aprile 1886 aveva riggettata la domanda, riconoscendo nel consorzio una pubblica amministrazione la quale nell'esecuzione delle sue opere e pel danno dalle stesse derivante era solo soggetta all'approvazione o al sindacato del potere amministrativo.

Non solo nell'interesse del Consorzio Musoni - Vandura, ma di tutti i Con sorzi del Regno che con tanta efficaccia provvedono al bene dell'agricoltura, è da sperare che la sentenza della Corte d'Appello di Venezia verrà portata alla Cassazione per una necessaria riforma. Se ciò non fosse, se nelle loro funzioni i Consorzi fossero considerati come enti semplicemente privati, il loro organi smo, la loro secolare esistenza, non sarebbero minacciati ma completamente

Digitized by Google

listrutti. Nussun Consorzio per quanto prudente, per quanto cauto, per quanto oretto dall'appoggio e dalle decisioni dell'autorità a cui è direttamente sogget-o, potrebbe avventurarsi ad eseguire un'opera sia pure approvata e relativa llo scopo della sua istituzione, senza alcuna garanzia contro innumerevoli, mprevedibili conseguenze perchè a nessuno sarebbe dato d'antivedere ne quali emoti danni potessero derivarne, ne da chi o da qual parte potessero insorge-e contestazioni e molestie.

Non è la condanna di un Consorzio che in questo caso impensierisca: è piuttosto l'enorme dissidio e la confusione di principii creata dal giudizio d'ap-pello che conviene rimuovere ed è il pericolo minacciante l'esistenza di una ntera istituzione, così saggia nel suo scopo e così benefica nelle sue funzioni, h'è necessario di scongiurare.

A. T.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google